

Allegato parte integrante alla proposta di deliberazione P.G. 10759/2012 composto da 5 pagine

ALLEGATO A

## NUOVE LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DI MERCATINI DELL'USATO C.D. "MERCATINI DELLE PULCI"

### DISPOSIZIONI GENERALI

**Il Comune di Milano concede in uso precario il suolo pubblico, per lo svolgimento di manifestazione consistente nell'esposizione, libero scambio e vendita di beni usati, nonché la vendita di oggetti provenienti esclusivamente da collezionismo privato, da parte di soggetti che non esercitino attività commerciali in modo professionale ma vendano, in modo sporadico ed occasionale, esclusivamente beni di loro proprietà o di loro creazione.**

**L'area in questione viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.**  
Di regola la Manifestazione si svolgerà nelle giornate di domenica.

**L'area in cui si svolge la Manifestazione è area pubblica a tutti gli effetti, anche sanzionatori.**

**La concessione ha validità per un anno solare, con possibilità di rinnovo alla scadenza ed a eventuali nuove condizioni.**

**Il Canone COSAP, da corrispondere anticipatamente, è riferito alla globalità dell'area a prescindere dall'occupazione di tutti i posteggi e potrà, se richiesto, essere versato in 4 rate di pari importo, la prima rata all'atto del ritiro della concessione e successivamente entro i mesi di giugno, settembre e dicembre.**

**Considerato il carattere e lo scopo della Manifestazione, il margine tra i costi sostenuti per singolo posteggio dall'Associazione ed il costo di partecipazione del singolo associato non può comunque essere superiore al 10% sotto il controllo da parte della Polizia Locale.**

**Gli eventuali utili che dovessero risultare al termine di ogni esercizio sociale dovranno essere destinati dall'Associazione a finalità sociali.**

### REVOCA E RINUNCIA

**Il Comune può revocare anticipatamente la concessione qualora intervengano problemi di ordine pubblico, di carattere igienico sanitario o per altre esigenze di pubblica utilità, mediante semplice comunicazione.**

**In questo caso, se non è compiuto il periodo per il quale è stato versato il corrispettivo, all'Associazione concessionaria spetterà solamente il rimborso della quota in più anticipata.**

**In caso di rinuncia l'Associazione concessionaria dovrà dare notizia il Comune, a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della rinuncia stessa.**



Milano



Comune  
di Milano

In caso di mancato rilascio dell'area l'Amministrazione, potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa, con addebito delle spese relative all'Associazione.

#### **OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione dovrà dotare l'area, a propria cura e spese, di un numero adeguato di servizi igienici autopulenti e di tutte quelle opere che il Comune ritenesse necessarie per la sistemazione dell'area e per la buona conservazione della stessa.

→ Al Comune, comunque, è riservata la facoltà di controllo, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, sullo stato di manutenzione e conservazione della stessa.

Le proposte di modifiche e miglioramento di utilizzo dell'area devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

La concessionaria dovrà corrispondere al termine di ogni Manifestazione i costi relativi alla pulizia dell'area, TARSUG.

L'Associazione, nell'assegnazione dei posti agli associati espositori, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- corsie ampie non meno di mt. 3,50 tra fronti banchi con spazio libero in altezza di 4 mt. per il passaggio dei mezzi di soccorso;
- tra banco e banco distanza minima di un metro.

Ad ogni espositore deve essere assegnato un solo posto.

L'associazione disciplinerà le modalità di prenotazione ed assegnazione dei posti nel rispetto dei principi fissati nel presente atto.

L'associazione dovrà eseguire gli opportuni controlli sui prezzi con il contestuale obbligo all'osservanza della disposizione ed all'eventuale allontanamento dal posteggio in caso che l'espositore non si conformi a tale linea guida.

L'Associazione dovrà garantire che ciascun associato non esponga merce di provenienza furtiva o comunque merci che per la loro qualità inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti adottando i conseguenti provvedimenti nei confronti degli espositori che si rendessero responsabili di tali infrazioni. L'Associazione dovrà provvedere all'immediato allontanamento dell'espositore e all'espulsione dall'Associazione stessa.

L'Associazione è incaricata della direzione e vigilanza sul rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni stabilite nella presente concessione da parte degli espositori.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, risponde pertanto, a titolo di obbligata in solido, delle violazioni commesse dai singoli espositori e accertate con verbale di contestazione della Polizia Locale o di altro organo di Polizia Amministrativa.

→ L'Associazione dovrà fornire entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato degli associati al Comando di Zona della Polizia Locale territorialmente competente e le eventuali modifiche successive.

Milano



Comune  
di Milano

L'Associazione deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno al Comune il bilancio riferito all'anno precedente.

Al momento di rilascio dell'area la stessa dovrà essere restituita dalla concessionaria, libera e sgombera da persone e cose ed in pristino stato.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi richiamati, la concessionaria si impegna a costituire presso la Cassa Civica un deposito cauzionale di Euro 10.000,00; deposito che verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza alle prescrizioni poste, salvo separato risarcimento dei danni.

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si applicheranno le disposizioni previste dal Regolamento COSAP vigente.

#### **SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE - LIMITI MERCEOLOGICI**

Possono partecipare alla Manifestazione solo i soggetti regolarmente iscritti all'Associazione siano essi privati cittadini e/o enti senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) non siano in possesso di altri titoli abilitativi al commercio in sede fissa;
- c) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale;
- d) non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia;

Tale condizione soggettiva deve essere dichiarata dagli espositori sotto la propria responsabilità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini di legge, mediante schede di adesione che l'Associazione metterà a disposizione dell'Amministrazione Comunale, in sede di presentazione annuale dell'elenco degli associati ai fini dei controlli, anche a campione.

Trattandosi di mercatino dello scambio di beni provenienti esclusivamente da collezionismo privato, l'Associazione gestisce una turnazione degli stessi in modo che vengano rispettate le presenze consecutive per non più di 11 volte per ogni anno solare. Il rispetto di questo limite verrà certificato dal tesserino, numerato, registrato e legittimato da parte dell'Amministrazione Comunale per impedirne la duplicazione nelle forme che saranno comunicate all'Associazione concessionaria.

Nell'area della Manifestazione è consentito esclusivamente lo scambio e la vendita dei seguenti beni:

1. beni usati;
2. oggetto provenienti da collezionismo privato;

I beni esposti devono essere di proprietà degli associati o di loro creazione, viene esclusa qualsiasi forma di intermediazione.

Milano



Comune  
di Milano

E' fatto assoluto divieto di esporre, **trattare ovvero scambiare:**

- oro e argenteria;
- oggetti e pietre preziose;
- alimenti e bevande;
- animali vivi e imbalsamati;
- armi.

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E CONNESSI OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI.**

**Il posizionamento delle attrezzature espositive deve avvenire non prima delle ore 7.00; lo svolgimento della Manifestazione è limitato all'arco orario dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Lo sgombero, pulizia e ripristino dell'area deve avvenire entro le ore 16.00.**

**Gli associati devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.**

**Gli associati non possono vendere beni di valore superiore ciascuno a Euro 300,00 (trecento/00)**

Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto presso i rappresentanti dell'Associazione, i colleghi ed il pubblico.

**E' vietato sub concedere a terzi l'area in modo totale o parziale, anche gratuitamente e cambiare destinazione e uso della stessa.**

**E' vietato** richiamare il pubblico con grida, richiami sonori o simili.

In caso di problemi o contrasti tra espositori, questi sono tenuti a regolare i rapporti civilmente evitando liti o contestazioni e rivolgendosi al rappresentate dell'Associazione per l'eventuale risoluzione di problemi o contrasti.

**E' vietato agli espositori** ingombrare, anche temporaneamente, **durante lo svolgimento della Manifestazione**, le corsie di circolazione e gli spazi fra i banchi.

**E' fatto obbligo agli espositori di depositare i piccoli rifiuti negli appositi sacchetti forniti dall'organizzazione, e di lasciar libero lo spazio da rifiuti, imballaggi, ecc.**

L'espositore è tenuto a lasciare libero il posto assegnato alla fine della Manifestazione.

Ogni espositore è comunque responsabile di ogni e qualunque danno che possa causare a terzi in qualunque maniera od occasione.

**E' fatto obbligo agli espositori di tenere chiaramente esposto sul banco il cartello identificativo dell'Associazione, del nominativo dell'espositore e del numero di posteggio.**

Tale cartello, predisposto al momento dell'accoglimento della richiesta di partecipazione da parte dell'Associazione, dovrà essere consegnato all'espositore **all'ingresso nell'area della Manifestazione.**

L'espositore deve avere a disposizione un documento di riconoscimento.

**L'occupazione di suolo pubblico da parte di soggetto che non sono in grado di attestare l'adesione all'Associazione, mediante l'esposizione del cartello identificativo, è da ritenersi abusiva e come tale sanzionata dal relativo**

Milano



Comune  
di Milano

**Regolamento COSAP, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di commercio su area pubblica.**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Fatta salva l'applicazione delle norme penali nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative per lo svolgimento di attività commerciali, ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6/2010, agli espositori associati che non si attengono alle prescrizioni relative all'occupazione di suolo pubblico, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del vigente Regolamento COSAP e l'esclusione dallo svolgimento del mercato per tre mesi.

#### **ULTERIORI PENALI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni accertate dagli organi competenti tra le quali a titolo esemplificativo :

1. la presenza all'interno dell'area di operatori abusivi (non associati o con presenze in esubero rispetto a quelle consentite);
2. mancata pulizia dell'area;
3. estensioni dell'occupazione superiore di 1/3 rispetto a quella consentita;
4. utilizzo degli spazi concessi in maniera difforme a quella prevista

l'Amministrazione potrà adottare a titolo di ulteriore penale nei confronti dell'Associazione provvedimenti di sospensione temporanea della Manifestazione sino a venti domeniche consecutive.

Nello specifico :

- 1^ sospensione: 2 giornate consecutive;
- 2^ sospensione: 5 giornate consecutive;
- 3^ sospensione: 10 giornate consecutive;
- 4^ sospensione: 20 giornate consecutive.

La recidiva si verifica qualora, nell'anno successivo alla commissione di una violazione amministrativa, sia commessa la stessa violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione accertata.

L'inadempienza alle presenti disposizioni determinerà la decadenza immediata della concessione.